

Il sigillo sacramentale e la Nota della Penitenzieria Apostolica

GIACOMO INCITTI

Premesse

a) La canonistica continua ad utilizzare la nozione di “segreto” come contenitore generale all’interno del quale il “sigillo sacramentale” trova la sua collocazione. D’altra parte, la terminologia comunemente utilizzata ricorre spesso, soprattutto nel parlare comune, ad una sovrapposizione di termini che non aiutano la univocità di significato. Così ad esempio: trasparenza¹, autonomia, segreto, privacy, riserbo, vita privata, riservatezza, ecc. Si impone sempre più come una necessità la revisione del vocabolario «perché c’è di mezzo la comunicabilità del proprio messaggio. D’altronde già nella terminologia codiciale e, più ancora, nella produzione canonica recente si rinvengono abbondanti spunti e variazioni terminologiche che possono ispirare un nuovo vocabolario»². La recente *Nota* della Penitenzieria Apostolica, che sarà oggetto prevalente di questa relazione, offre elementi in questa prospettiva «per ribadire l’importanza e favorire una migliore comprensione di quei concetti, propri della comunicazione ecclesiale e sociale, che oggi sembrano diventati più estranei all’opinione pubblica e talvolta agli stessi ordinamenti giuridici civili: il sigillo sacramentale, la riservatezza connaturata al foro interno extra-sacramentale, il segreto professionale, i criteri e i limiti propri di ogni altra comunicazione»³.

b) La seconda premessa è che, attesi anche i necessari limiti, dovremo tralasciare vari aspetti e tra questi lo studio del diritto all’intimità e alla buona fama come disciplinato nel can. 220 del CIC (CCEO can. 23)⁴.

1. La Nota della Penitenzieria Apostolica

Tra i tanti argomenti trattati la Nota ha offerto notevoli elementi utili al nostro tema specifico.

La finalità dell’intervento della Penitenzieria è chiaramente affermata nella stessa Nota là dove emerge la necessità di contrastare le ingerenze statali sulla inviolabilità del sigillo sacramentale⁵.

¹ Un concetto utilizzato sempre più spesso nel mondo ecclesiale e nell’ordinamento canonico, cf. U. RHODE, *Trasparenza e segreto nel diritto canonico*, “Periodica” 107 (2018) 465-492.

² G.P. MONTINI, *La Chiesa tra l’impegno per la trasparenza e la tutela del segreto. Alcune conclusioni al termine della giornata di studio*, “Periodica” 107 (2018) 537-543: 539. Tra le pubblicazioni più recenti, anche in merito a questa tematica specifica della terminologia da adottare si veda l’ampio e ricco studio di G. BONI, *Sigillo sacramentale, segreto ministeriale e obblighi di denuncia-segnalazione: le ragioni della tutela della riservatezza tra diritto canonico e diritto secolare, in particolare italiano*, “Jus-online” 1/2020, 31-222: 31-37.

³ *Nota* della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale, 01.07.2019, *L’Osservatore Romano*, 2 luglio 2019, d’ora in poi: *Nota*.

⁴ Su questo aspetto e sul can. 220 ci siamo soffermati nel corso sul foro interno del 2018 con la relazione *Sigillo, segreto, riservatezza..., ambiti di responsabilità e soggetti coinvolti*, consultabile nel sito della Penitenzieria apostolica.

⁵ «Ogni azione politica o iniziativa legislativa tesa a “forzare” l’inviolabilità del sigillo sacramentale costituirebbe un’inaccettabile offesa verso la libertas Ecclesiae, che non riceve la propria legittimazione dai singoli Stati, ma da Dio; costituirebbe altresì una violazione della libertà religiosa, giuridicamente fondante ogni altra libertà, compresa la libertà di coscienza dei singoli cittadini, sia penitenti sia confessori. Violare il sigillo equivarrebbe a violare il povero che è nel peccatore».

Nella sintesi in occasione della presentazione della *Nota* è stata poi esplicitata la preoccupazione che «alla base di tante incomprensioni, pregiudizi, letture miopi e sommarie, come anche pretese che la Chiesa conformi, in alcune materie, il proprio ordinamento giuridico agli ordinamenti civili degli Stati, in sostanza sta proprio la totale mancanza di visione di fede della natura e dell'identità della Chiesa, di ciò che essa è, è stata e sarà nel corso della storia»⁶

Sembra opportuno, preliminarmente, chiarire la natura giuridica di una tale forma di pronunciamento. Fu soprattutto il Pontificio Consiglio per i testi legislativi che iniziò a pubblicare, verso la fine degli anni '90, simili orientamenti, denominandoli «Note», a proposito delle quali si levarono forti contestazioni poiché si diceva, tra l'altro, che tale tipo di intervento si prestava più facilmente ad invadere aree che non ricadevano nella competenza specifica di quel dicastero⁷. Non va, comunque, sottovalutata la portata del pronunciamento soltanto perché non avrebbe la forza obbligante di una legge. La sua forza proviene dalla autorevolezza della fonte, attesa la competenza specifica della Penitenzieria, senza sottacere che la *Nota* è stata approvata dal Romano Pontefice il quale, poi, non ha mancato di lodarla rivelando forse un suo personale intervento all'origine⁸,

Tra i punti salienti della *Nota* va sottolineata la distinzione operata tra il sigillo sacramentale, il foro interno extrasacramentale e altri segreti tra cui il segreto professionale. Generalmente, infatti, il sigillo sacramentale viene trattato come un segreto religioso, collocato a sua volta nell'ambito del segreto professionale. Seguiremo sostanzialmente i tre numeri della *Nota*

2. Il sigillo sacramentale

Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.

Non ci soffermiamo sulla storia del sigillo che ha conosciuto una evoluzione coerente con lo sviluppo storico dello stesso sacramento della penitenza⁹ e approfondiremo, invece, la prospettiva giuridica esaminando la normativa.

Il can. 983 mette in evidenza che si tratta di un sigillo legato ad un sacramento: *sacramentale sigillum*. Il Catechismo della Chiesa Cattolica offre una tra le più pertinenti spiegazioni affermando che «questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento»¹⁰. Il Catechismo indica

⁶ K. NYKIEL, Sintesi in occasione della presentazione della *Nota*, consultabile nel sito della Penitenzieria Apostolica.

⁷ «otro tipo de soluciones por el contrario están más expuestas a invadir áreas de competencia que pueden parecer no decididamente propias del Consejo», J. OTADUY, *Sobre las “notas explicativas” del Consejo pontificio para la interpretación de los textos legislativos*, “Ius Ecclesiae” 9 (1997) 645.

⁸ «Un'altra cosa tipica dell'atteggiamento di proselitismo è che non distingue tra il foro interno e quello esterno. È il peccato in cui molti gruppi religiosi cadono oggi. Per questo ho chiesto alla Penitenzieria apostolica di fare una dichiarazione sul foro interno, e la dichiarazione che hanno fatto è davvero molto buona», A. SPADARO (ed.), “La sovranità del Popolo di Dio”. *I dialoghi di papa Francesco con i gesuiti di Mozambico e Madagascar*, “La Civiltà Cattolica” 170/4 (2019) 6.

⁹ Un breve ma esauriente e documentato studio di recente: V. TIRIMANNA, *A brief history and theology of the sacrament of reconciliation. A Study with References to the Seal of Confession*, “Periodica” 109 (2020) 549-580; l'autore così nelle conclusioni: «since the ninth century (when individual, private confession was gradually becoming the accepted norm of ecclesial reconciliation), the Church has been consistent in its teaching on the inviolability of the Seal of Confession though the theological/jurical arguments for it had varied vastly and unevenly at different stages of history», *ibidem*, 579.

¹⁰ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467

chiaramente con l'espressione "sigillato dal sacramento" l'assoluta inviolabilità della materia sacramentale non tanto in relazione al penitente e al suo diritto all'intimità, ma per la valenza teologica del sigillo «que lo sitúa en una particular dimensión de "diálogo" con la misericordia de Dios que actúa a través de la ministerialidad de la Iglesia en la persona del confesor»¹¹.

È stato opportunamente osservato che tale specifica natura della confessione sacramentale pone il penitente nei confronti del confessore in una condizione diversa da quella di natura quasi contrattuale che si instaura tra cliente o paziente e il professionista: il fedele non potrà mai essere considerato alla stregua di un cliente o come una fonte di informazioni¹².

2.1 Fondamento del sigillo

Si può individuare un duplice fondamento, *ex religione* ed *ex iustitia*, come con incisiva essenzialità è stato riassunto: «the obligation of the seal is founded on justice and the good of religion. Any priest who violates the seal commits an injustice to the penitent and a sacrilege in relation to the sacrament itself»¹³. E nella stessa linea: «Il fondamento di tale obbligo poggia su un motivo religioso che ha ad oggetto le relazioni dell'uomo con Dio e su una motivazione di giustizia, in quanto si deve mantenere il patto, implicitamente stipulato con il penitente, di tacere e, ove si tratti di peccato occulto, il segreto naturale di non diffamare il prossimo»¹⁴. Sinteticamente ed efficacemente il sigillo «non è un obbligo imposto dall'esterno, ma un'esigenza intrinseca del sacramento»¹⁵.

Conseguentemente, come la stessa *Nota* fa osservare: «il confessore potrebbe, perciò, anche "giurare", senza alcun pregiudizio per la propria coscienza, di "non sapere" quel che sa soltanto in quanto ministro di Dio. Per la sua peculiare natura, il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche "interiormente", al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa»¹⁶.

2.2 Oggetto del sigillo

La dottrina specifica innanzitutto ed evidenzia l'oggetto essenziale del sigillo che è dato da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»¹⁷. Circa la necessità di evitare il riferimento alle persone viene opportunamente indicato di evitare «and even the fact that the person went to confession»¹⁸. Ma insieme ai peccati e alla persona che se ne è accusata «rientrano nel sigillo

¹¹ D. CITO, *Sigilo sacramental*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012307-310: 307.

¹² Cf. F. PALOMINO LOZANO, *Sigilo de confesión y abuso de menores*, "Ius canonicum" 59 (2019) 767-809:790-792.

¹³ M. MULLANEY, *Mandatory Reporting and the Seal of Confession*, "The Furrow" 62 (2011) 523-527: 523, l'autore così prosegue: «the matter disclosed to a confessor during the sacrament of confession depends on the unique trust that a penitent places in him as an ordained minister of God», *ivi*.

¹⁴ D. TARANTINO, *Il sigillum confessionis: dalla tutela dell'intimità alla realizzazione della metanoia*, "Diritto e Religioni" XI (2016), 58-87: 63.

¹⁵ M. PIACENZA, *Presentazione della Nota*, consultabile nel sito della Penitenzieria Apostolica.

¹⁶ *Nota*, n. 1.

¹⁷ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345, testo riportato anche nella *Nota della Penitenzieria*.

¹⁸ W. OLIVER, *The Competence of the CDF for Delict of the Violation of the Sacramental Seal*, in C. PAPALE (ed.), *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 19-32: 27..

sacramentale, altresì, le circostanze della colpa dichiarate in confessione, come l'occasione, il fine, il luogo, il tempo, le modalità, nonché le circostanze della confessione stessa, come potrebbero essere la gravità o meno della penitenza imposta o il diniego dell'assoluzione; evidentemente anche il nome ed il peccato del complice»¹⁹. Circa la penitenza imposta si fa notare che la rivelazione è particolarmente proibita qualora permettesse di far sospettare di un peccato e che «non è ritenuta violazione del sigillo, il far riferimento alla penitenza minima che anche per lievissimi peccati è tradizione imporre: Si veda per esempio la recita delle “tre Ave Maria” che, ancora non raramente, viene data»²⁰.

Ma quando il confessore non è un sacerdote è tenuto ugualmente al sigillo? La dottrina, soprattutto nel passato, si era diversificata sostenendo alcuni autori che anche un laico o un chierico non sacerdote sarebbe soggetto al sigillo, mentre altri difendevano e difendono il contrario²¹. Ci sembra, comunque, che come già sicura dottrina aveva da tempo avvertito, il sigillo sacramentale non nasce dalla mera intenzione del sacramento²². Così come non vi è confessione e, pertanto, non vi è violazione del sigillo quando ci si rivolge ad un laico o ad un sacerdote che si sa essere privo di facoltà, oppure si va al confessionale dichiaratamente per un consiglio o per altri scopi²³. Resta comunque ovvio che il laico se non è tenuto al sigillo è tenuto al segreto naturale connesso all'azione compiuta²⁴.

Sempre in questo contesto è stato opportunamente osservato che non vi è sigillo quando, al di fuori della confessione, qualcuno rivelasse una confidenza al sacerdote dicendogli di considerarlo “come detto in confessione”²⁵

E la *Nota* della Penitenzieria, molto opportunamente specifica che «Il sigillo sacramentale, perciò, riguarda tutto ciò che il penitente abbia accusato, anche nel caso in cui il confessore non dovesse concedere l'assoluzione: qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l'assoluzione non venisse data, comunque il sigillo deve essere mantenuto»²⁶

¹⁹ K. NYKIEL, Il sigillo confessionale in prospettiva canonica, in K. NYKIEL-P.CARLOTTI-A.SARACO (a cura di) *Il sigillo confessionale e la privacy pastorale*, 47. «i particolari aggiunti dal penitente, e riguardanti ad esempio l'occasione o i complici, quando la loro manifestazione può rendere noto il penitente e il suo peccato; circostanze di luogo o di tempo; il fatto di aver rifiutato l'assoluzione o di aver imposto una diversa penitenza; i consigli dati, quando essi sono connessi con un determinato peccato; il fatto stesso della ricezione del sacramento, se ciò può indurre a credere che il penitente abbia commesso un peccato specifico; i difetti occulti, resi noti al confessore dall'accusa del penitente», R. GERARDI, *Il sacramento del perdono per la riconciliazione dei penitenti*, EDB 2015, 322.

²⁰ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, in ID. (ed.), *Il sacramento della Penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora Editrice, Milano 2015², 151-168: 159, nota n. 10..

²¹ Una rapida panoramica in: G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 162-163.

²² Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 595.

²³ Cf. F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, II, 569.

²⁴ Cf. G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Tutela penal del sacramento de la Penitencia*. Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 163.

²⁵ «sigillum non violat, qui narrat ea quae audivit extra confessionem, etiam sub secreto confessionis, ut aiunt, quia huiusmodi secretum non est nisi naturale vel commissum», F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis De sacramentis*, n. 586; «Tampoco imponen la obligación del sigilo las confidencias que, fuera de la confesión, se hagan al sacerdote con la cláusula de “bajo secreto de confesión”: al faltar la acusación de los pecados en orden a la absolución, tampoco existe el fundamento del sigilo, aunque obligue entonces el secreto profesional a silenciar aquellas noticias», A. ALONSO LOBO, *Comentario al c. 889*, in A.ALONSO LOBO-S.ALONSO MORÁN-M.CABREROS DE ANTA-T.GARCÍA BARBERENA-L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, *Comentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano*, Madrid 1964, II, n. 182.

²⁶ *Nota*, n. 1.

2.3. La violazione del sigillo

Se l'obbligo del sigillo nasce *ex iustitia* e *ex religione*, «il confessore che venisse meno a tale dovere peccherebbe d'ingiustizia verso il penitente e di sacrilegio nei confronti del sacramento stesso»²⁷. Il tradimento non avverrebbe solo nei confronti del penitente, ma «anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato»²⁸. In questo senso la violazione del sigillo «colpisce il cuore del sacramento della penitenza»²⁹.

La violazione del sigillo si distingue in diretta ed indiretta (cf. can. 1388 CIC e 1456 CCEO³⁰). In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione³¹ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione³².

La violazione indiretta, che richiede anch'essa il dolo³³, si ha invece quando «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»³⁴. Con l'incisività della lingua latina veniva riassunta «quando revelatio ista non intenditur sed *permittitur*»³⁵

2.4 Il sigillo a disposizione del penitente?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione³⁶.

Riassumiamo in due motivazioni la giustificazione a favore del diritto del penitente a gestire il sigillo.

a) A sostegno della tesi è stata comunemente invocata l'autorità di Tommaso d'Aquino laddove egli, nei suoi scritti, si pone la questione se con la licenza del penitente il confessore possa rivelare

²⁷ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156.

²⁸ E. FRANK, *I sacramenti dell'iniziazione, della penitenza e dell'unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018², 180.

²⁹ E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 156 poiché prosegue l'autore: «non solo è qualcosa che tradisce il penitente, colpisce la sua buona fama, lede il diritto alla propria intimità, scredita il sacramento dall'esterno: è invece, un qualcosa di più, in quanto snatura la funzione del ministro e il senso dell'accusa»

³⁰ Il can. 1456 § 1 CCEO distingue tra violazione diretta e violazione in altro modo.

³¹ «basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana, 1996², 324.

³² «Qualche esempio potrebbe essere più utile di molte parole. Il confessore che dicesse “Tizio ha rubato al supermercato”; oppure, senza rivelare il nome, ma permettendo di designare sufficientemente la persona: “il medico, oppure, il maestro di quella frazione, ha commesso...”; oppure: “al primo che oggi si è confessato non ho potuto dare l'assoluzione”, viola *direttamente* il sigillo sacramentale», E. MIRAGOLI, *Il sigillo sacramentale*, 160.

³³ «Non bisogna confondere la violazione indiretta con la violazione colposa. Anche la violazione indiretta esige il dolo, ossia la coscienza di rivelare quanto appreso in confessione col pericolo che si riveli pure quanto non espressamente detto», G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza.*, 227-228

³⁴ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa.*, 345.

³⁵ A. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, t. II, Romae 1954, n. 167, e continua il testo: «quando sermone vel actione diversa et ad alium finem directa periculum incurritur ne manifestetur quod sigillo tegi debeat. Istud fiet, quando vel materia narratur sine aperta personae designatione, vel persona designatur sine materiae indicatione, sed cum periculo manifestandi personam, vel ingerendi suspicionem materiae», *ibidem*.

³⁶ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, *Il significato ecclesiale del segreto*, “Quaderni di diritto ecclesiale”, 26 (2013) 9-54, qui 30-34.

ad altri ciò che è oggetto di sigillo³⁷. La lettura del testo dell'Aquinate suscita, però alcune riflessioni di base. Innanzitutto Tommaso ribadisce senza dubbio le motivazioni a sostegno della inviolabilità del sigillo primo fra tutte perché essa appartiene all'essenza del sacramento³⁸ «così, anche qualora cessi ogni obbligo *secretum servandi* dovuto, per giustizia, allo stesso penitente, quando cioè il penitente rinunci a tale suo diritto, rimane sempre, ed è ben più che sufficiente, la motivazione che *longe praevalet*, che è il *bonum sacramenti*, e cioè il rispetto dovuto al sacramento, all'atto di culto divino che è la celebrazione del sacramento della penitenza»³⁹. La seconda motivazione a favore della inviolabilità è il rischio dello scandalo⁴⁰: Nonostante la forza stringente delle due motivazioni, Tommaso prevede la possibilità che il penitente possa concedere al sacerdote la licenza a parlare⁴¹. Ma ammettere che il penitente possa «giocare» con la materia della confessione ritenendo una volta il confessore come Dio e una volta come uomo ci sembra non pienamente condivisibile per il rispetto alla relazione con Dio che una volta realizzata non è più sotto l'unica responsabilità dell'uomo⁴². Insistere sul testo di Tommaso, inoltre, non renderebbe ragione alle contrarie posizioni di altri maestri⁴³.

b) In particolare si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983⁴⁴. Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica⁴⁵, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine⁴⁶. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale.

Ma va sempre tenuto presente che «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “*scienti et consentienti non fit iniuria*”, quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il

³⁷ «Art. 2. Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri prodere». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

³⁸ «(solutio) Duo sunt propter quae sacerdos tenetur peccatum occultare. Primo et principaliter, quia ipsa occultatio est de essentia sacramenti, in quantum scit illud ut Deus, cuius vicem gerit ad confessionem. Alio modo propter scandalum vitandum». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

³⁹ D.-M.A. JAEGER, «Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale», in K. NYKIEL – P.CARLOTTI – A.SARACO, ed., *Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*, Città del Vaticano 2015, 94.

⁴⁰ «Tamen debet cavere scandalum dicendo, ne fractor sigilli praedicti reputetur». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

⁴¹ «Potest autem poenitens facere ut illud quod sacerdos sciebat ut Deus, sciat etiam ut homo; quod facit dum eum licentiat ad dicendum; et ideo si dicat, non frangit sigillum confessionis». THOMAS AQUINAS, *In 4 Sent*, Dist. 21, q. 3, a. 2.

⁴² Altro è ammettere che il penitente possa in foro extrasacramentale ripetere le accuse: «Cum autem poenitens dat licentiam loquendi confessario, hic notitiam rerum percipit *ut homo*, secundum ipsum *Angelicum*, ideoque *in foro humano*. Porro toto coelo differt profecto, quod sacerdos rem aliquam cognoscat *qua Deus* vel *qua homo*, quod fidelis loquatur *in foro Dei* vel *in foro humano*. Nec sane in potestate poenitentis est, quod res cognita *in foro Dei*, fiat cognita *in foro humano*, sine nova atque expressa eiusdem rei communicatione in ipso foro humano facta». F. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis*, n. 621.

⁴³ Abbiamo accennato alle posizioni di Duns Scoto e Felice Cappello nella relazione *Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione. Doveri e diritti dei penitenti*, tenuta al XXX Corso sul foro interno, 25-29 marzo 2019, Roma, Palazzo della Cancelleria, consultabile sul sito ufficiale della Penitenzieria Apostolica.

⁴⁴ Cf in specie: D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law*, “The Jurist” 54 (1994) 424-476, qui 446.

⁴⁵ Sostanzialmente identico al can. 889 del CIC17 nelle cui fonti è interessante la decretale di Innocenzo III.

⁴⁶ Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato e approfondito studio, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodere* significa «“to betray perfidiously, surrender treacherously”». Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, *The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal*, 446.

sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»⁴⁷.

2.5 La tutela penale del sigillo

La duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena. Circa la competenza è necessario distinguere se il delitto appartenga al foro interno o al foro esterno.

La violazione diretta del sigillo è punita con la *scomunica latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1).

La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1388 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

3. Il segreto sacramentale

Con il termine “segreto” il legislatore ha voluto configurare l’obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2) che a differenza della legislazione pio-benedettina distingue tra sigillo e segreto.

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l’interprete, qualora fosse stato autorizzato, ma tutti coloro che in qualsiasi modo avessero conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe ugualmente l’obbligo del segreto.

Sembra che a questo segreto possa essere accostato l’obbligo di riservatezza che incombe sulle cosiddette “confessioni ai laici”. Sono ormai molti anni da quando «alcuni laici (uomini e donne) sono incaricati dalla Chiesa di esercitare responsabilità pastorali. Questa situazione si è considerevolmente sviluppata, in particolare nelle cappellanie scolastiche ed universitarie, nei centri parrocchiali e nelle cappelle degli ospedali»⁴⁸. Da ricordare l’istruzione interdicasteriale che in proposito ha ribadito chiaramente i limiti di tale servizio ecclesiale⁴⁹.

⁴⁷ G.P. MONTINI, *La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento* (Cann. 1378; 1387; 1388), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.) *Le sanzioni nella Chiesa*, Ed. Glossa, Milano 1997, 226-227, nota 42; l’Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest’ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

⁴⁸ L.M. CHAUVET- P. DE CLERCK, *Il sacramento del perdono tra ieri e domani*, Cittadella Editrice Assisi, 2002, 101 [trad. dall’originale: *Le sacrement du pardon entre hier et demain*, Desclée 1993]

⁴⁹ «Christifideles non ordinati quando infirmos comitantur in gravioribus aegritudinis momentis, praecipuum suscipiunt munus concitandi sacramentorum Paenitentiae et Sanctae Unctionis desiderium eorumque fovendi dispositionem atque infirmis auxilium praebendi ad bonam instruendam singularemque confessionem sacramentalem atque ad Sanctam Unctionem recipiendam. Christifideles non ordinati quando sacramentalia largiuntur, curabunt ne eiusmodi usus suspicionem inferat de sacramentorum dispensatione quorum administratio unice ad Episcopum spectat vel ad

3.1 Tutela penale del segreto

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1388 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO⁵⁰).

4. Un caso particolare: registrazione e divulgazione

A quanto stabilito nel canone va aggiunta una figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia⁵¹.

La fonte è una *Declaratio* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973⁵², il cui disposto fu ribadito, dopo il CIC83, con un decreto della medesima CDF, in virtù di facoltà particolare concessa dal Santo Padre alla medesima Congregazione il 20 settembre 1988⁵³. La fattispecie delittuosa non compariva tra i delitti riservati alla CDF nelle Norme che la medesima Congregazione rendeva note con Lettera del 18 maggio 2001⁵⁴ (ma promulgate con il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001⁵⁵). Con una delle varie decisioni successivamente adottate con rescritti di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del motu proprio, fu aggiunta la fattispecie delittuosa in questione⁵⁶. Nelle Norme del 2010 è prevista la fattispecie delittuosa⁵⁷.

4.1 Configurazione del delitto

Si tratta di tre possibili varianti della medesima fattispecie configurata come delittuosa: la captazione o registrazione, la divulgazione e, infine, la captazione e divulgazione insieme. Mentre

presbyterum», CONGREGATIO PRO CLERICIS ET ALIAE, *Instructio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem*, *Ecclesiae de mysterio* (15 aug. 1997) art. 9 § 1, in AAS 89 (1997) 852-877: 872

⁵⁰ Il CCEO al can. 1456 § 2 prevede in forma più ampia che «qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est vel illas iam habitas aliis transmisit, excommunicatione minore aut suspensione puniatur».

⁵¹ Tra la bibliografia in merito cfr. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana 2012, 31-53; C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in Id. (ed.) *I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 85-102.

⁵² SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio*; de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, 23 martii 1973, in AAS LXV (1973) 678.

⁵³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, sine data*, In Congr pro Doctrina Fidei tab. , n. 57/73, in AAS LXXX (1988) 1367.

⁵⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 18 maii 2001, in AAS XCIII (2001) 785-788, qui 786-787.

⁵⁵ IOANNES PAULUS II, *Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprilis 2001, AAS 93 (2001) 737-739.

⁵⁶ La pubblicazione delle modifiche avvenne in forma “privata” e tra i primi autori cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Saint Paul University, Ottawa 2003², 314.

⁵⁷ «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis technico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non esclusa, si clericus est, dimissione vel depositione» CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de gravioribus delictis*, 21 maii 2010, in AAS CII (2010) 419-431, qui 423.

le prime due fattispecie inverano due distinti delitti i cui autori possono anche essere persone diverse, la terza configura un unico delitto⁵⁸.

A norma del decreto della Congregazione, il verbo “captare” indica che ai fini della configurabilità del delitto «occorre che il reo deliberatamente, facendo uso di uno strumento tecnico, registri ciò che viene detto durante la confessione: non è quindi sufficiente che il soggetto attivo utilizzi un qualsiasi mezzo per ascoltare ciò che viene detto dal penitente o dal confessore o, a maggior ragione, si limiti a fissare nella sua memoria il contenuto della confessione, essendo invece necessaria l’effettuazione di una vera e propria registrazione»⁵⁹. Altro elemento oggettivo del delitto in questione è che la divulgazione avvenga mediante i mezzi di comunicazione sociale e, pertanto, a mezzo stampa, radio, televisione, internet, film, ecc.

4.2 Sanzione penale

La pena canonica prevista ha subito modifiche nelle normative che si sono succedute fino a quelle della Dottrina della Fede del 2010 che non prevedono più la scomunica ma una pena ferendae sententiae⁶⁰. La sanzione, qualora il reo fosse un chierico, potrebbe prevedere anche la dimissione dallo stato clericale. Non va disatteso il ruolo degli eventuali complici a norma del can. 1329 § 2 CIC.

5. Altre forme di tutela della inviolabilità

Ci limitiamo ad accennare ad alcune problematiche e alle specifiche normative.

5.1 La forma di celebrazione

La previsione della celebrazione individuale (cf. can. 960 CIC e 720 § 1 CCEO) e la normativa sul luogo e alla sede per ricevere la confessione (cf. 964 CIC e con qualche variante 736 CCEO) costituiscono una forma di tutela per la necessaria riservatezza della confessione e, pertanto, del sigillo connesso, escludendo le possibilità di “confessioni on-line”. La straordinaria opportunità offerta dallo sviluppo tecnologico e della comunicazione in Rete favorendo la tradizionale amministrazione dei sacramenti «per una serie di ragioni rispettivamente di relazionalità primaria, di assoluta riservatezza, di esclusività del mezzo, di natura socio culturale»⁶¹ senza dimenticare la dipendenza dalla tecnologia pur sempre fragile e soggetta «a guasti, a disturbi nel funzionamento, ad interruzioni del collegamento»⁶².

5.2 Uso indebito delle conoscenze acquisite in confessione

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 (CCEO can. 734) che ribadisce la precedente legislazione stabilendo due proibizioni:

⁵⁸ Cf. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 49.

⁵⁹ C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, 92.

⁶⁰ «Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con l’aggiunta di una pena espiatoria precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell’incontro sincero del penitente con il Dio “ricco di misericordia e di perdono”», D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 50.

⁶¹ V. COMODO-G.F. POLI, *Cliccate e vi sarà @perto. Spunti per la missione della Chiesa in internet*, Effatà Editrice2002, 83.

⁶² V. COMODO-G.F. POLI, *Cliccate e vi sarà @perto. Spunti per la missione della Chiesa in internet*, Effatà Editrice2002, 87.

a) Proibizione generale

Can. 984 — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand’anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»⁶³.

È invece lecito al confessore l’uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina⁶⁴ era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell’esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione⁶⁵.

Potrebbe il confessore al di fuori della confessione riprendere la conversazione sui temi della confessione? Anche su questo punto la Nota, sulla scia di sicura dottrina, offre una chiara indicazione affermando che «il divieto assoluto imposto dal sigillo sacramentale è tale da impedire al sacerdote di fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, “salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente”»⁶⁶.

b) Il legislatore poi concretizza tale principio in una specifica proibizione al § 2 dei citati canoni 984 del CIC e 734 del CCEO: il divieto di usare le acquisizioni fatte in confessione per il governo, fosse anche per il bene e in qualsiasi momento della vita fossero state acquisite.

Can. 984 § 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

Necessario tenere distinti i due fori come ricordato dal Papa Francesco: «Foro interno è foro interno e non può uscire all’esterno. E questo lo dico perché mi sono accorto che in alcuni gruppi nella Chiesa, gli incaricati, i superiori — diciamo così — mescolano le due cose e prendono dal foro interno per le decisioni in quello all’esterno, e viceversa. Per favore, questo è peccato! È un peccato contro la dignità della persona che si fida del sacerdote, manifesta la propria realtà per chiedere il perdono, e poi la si usa per sistemare le cose di un gruppo o di un movimento, forse — non so, invento —, forse persino di una nuova congregazione, non so. Ma foro interno è foro interno. È una cosa sacra. Questo volevo dirlo, perché sono preoccupato di questo»⁶⁷.

⁶³ M. RIVELLA, *Il confessore educatore: l’uso delle conoscenze acquisite dalla confessione*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, 171, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l’allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», *ibid.*

⁶⁴ Cf ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

⁶⁵ Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

⁶⁶ *Nota*, n. 1.

⁶⁷ Le parole – fuori testo – erano state pronunciate all’inizio del discorso che il Papa aveva tenuto il 29 marzo 2019 ai partecipanti al corso sul foro interno e riportate dal Cardinale Penitenziere Maggiore nella presentazione della Nota.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione⁶⁸.

Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

5.3 Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale.

Per quanto riguarda la riservatezza dell'azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere del direttore e confessore e non invece con la proibizione di chiedere al direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto. Riteniamo che per l'equiparazione degli uffici operata dal codice tra lo *spiritus director* e l'*alius sacerdos* anche su quest'ultimo ricade lo stesso divieto. Interessante notare che durante la revisione del codice non tutta la commissione era d'accordo sulla proibizione riguardante il direttore spirituale⁶⁹. Nulla nel codice, nel contesto di questa proibizione, viene previsto circa il *moderator vitae spiritualis*.

5.4 Proibizione ai responsabili della formazione di confessare i giovani in formazione.

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi, i seminaristi, novizi ed alunni. Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile.

5.5 Chi non può essere teste nelle cause di beatificazione e canonizzazione

La materia viene trattata esplicitamente nella normativa della competente Congregazione. L'Istruzione *Sanctorum Mater*, nel Titolo VIII avente come oggetto *Testi e loro deposizioni*, stabilisce le seguenti norme: «Capitolo II. Chi non può essere teste. Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale. § 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno

⁶⁸ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

⁶⁹ Cf. «Communicationes» XIV (1982) 48.

appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale. Art. 102 – Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico».

6. Il foro interno extrasacramentale

La Nota della Penitenzieria affronta come seconda tematica oggetto di preoccupazione, l'ambito che denomina *foro interno extrasacramentale*. Si tratta di una materia che è anche oggetto della competenza della stessa Penitenzieria, ma che non riguarda il sacramento della penitenza⁷⁰. L'interesse della Nota e quello che noi ora approfondiamo è quello della direzione spirituale «nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a»⁷¹. Tale ministero ecclesiale non è prerogativa esclusiva dei chierici, ma con diverso fondamento anche i fedeli non ordinati esercitano tale servizio⁷².

Quando il direttore spirituale è un sacerdote si pone il problema della connessione con la confessione. Ad esempio la Ratio formationis prevede che: «è auspicabile che, per una formazione integrale, il Direttore spirituale possa essere anche il confessore abituale»⁷³. Tra gli autori era stato osservato che «il ministero del *director spiritus* si prolunga del tutto naturalmente nel ministero del confessore. Ma non necessariamente questo può e deve avvenire»⁷⁴.

La Nota riconosce a tale modalità di confidenze una certa qual segretezza ad extra in ragione della natura spirituale della materia che trova ultimamente fondamento nello stesso diritto naturale all'intimità e in questo si registra una certa analogia con il sacramento della penitenza⁷⁵. La Nota

⁷⁰ Così viene descritto «All'ambito giuridico-morale del foro interno appartiene anche il cosiddetto "foro interno extra-sacramentale", sempre occulto, ma esterno al sacramento della Penitenza. Anche in esso la Chiesa esercita la propria missione e potestà salvifica: non rimettendo i peccati, bensì concedendo grazie, rompendo vincoli giuridici (come ad esempio le censure) e occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime e, perciò, la sfera propria, intima e personale di ciascun fedele», *Nota*, n. 2.

⁷¹ *Nota*, n. 2.

⁷² «Il sacerdote esercita tale ministero in virtù della missione che ha di rappresentare Cristo, conferitagli dal sacramento dell'Ordine e da esercitarsi nella comunione gerarchica della Chiesa, per mezzo dei cosiddetti *tria munera*: il compito di insegnare, di santificare e di governare. I laici in forza del sacerdozio battesimale e del dono dello Spirito Santo», *Nota*, n. 2.

⁷³ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016. Libreria Editrice Vaticana, 2016, n. 107, in *L'Osservatore Romano*, 8 dicembre 2016, fascicolo allegato.

⁷⁴ G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore*, 177-192: 190; l'autore continua: «la scelta infatti del *director spiritus*, ancorché passibile di alcuni spazi di libertà concessi al seminarista, non è lasciata del tutto a lui (cf. can. 239 § 2). Pertanto può accadere che non corrisponda a quello spazio molto più largo previsto per la scelta del confessore, e, in questo caso, il seminarista può legittimamente astenersi dalla confessione con il *director spiritus* e confessarsi abitualmente, regolarmente e sempre da un altro confessore o da altri confessori. È questa una scelta legittima del seminarista, per la quale non può avere recriminazioni né del dal *director spiritus*, che non deve certificare della sua frequenza alla confessione, né dai superiori, che dovranno poi emettere un giudizio per l'ammissione agli ordini sacri», *ibidem*, 190-191

⁷⁵ «Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto "analogo" a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo "speciale" rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e – se chierico – dallo stesso Ordine sacro ricevuto», *Nota*, n. 2.

parla anche viene anche qualificata come speciale riservatezza riconosciuta e disciplinata nell'ordinamento canonico⁷⁶.

Quale forza vincolante? La *Nota* anche per questo ambito di riservatezza richiede assoluto riserbo e non prevede alcuna forma di possibili eccezioni. Richiama con chiare affermazioni: «il direttore spirituale dovrà concepire la propria missione e la propria stessa vita esclusivamente davanti a Dio, al servizio della sua gloria, per il bene della persona, della Chiesa e per la salvezza del mondo intero»⁷⁷.

7. Il segreto “professionale”

La *Nota* opera una scelta significativa nel distinguere i precedenti ambiti da quello del segreto professionale al quale altri autori lo equiparano. «Di altra natura rispetto all'ambito del foro interno, sacramentale ed extra-sacramentale, sono le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, nonché i cosiddetti “segreti professionali”, di cui sono in possesso particolari categorie di persone, tanto nella società civile quanto nella compagine ecclesiale, in virtù di uno speciale ufficio da queste svolto singoli o per la collettività»⁷⁸. L'opportunità della distinzione è stata ribadita anche dal Cardinale Penitenziere Maggiore nella presentazione della *Nota*⁷⁹.

Quale forza vincolante di tali segreti? «Tali segreti, in forza del diritto naturale, vanno sempre serbati, “tranne – afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2491 – i casi eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo a parte, o a terzi, danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità”». È stato opportunamente osservato che a differenza della confessione in questi casi non ci sarebbe motivo per impedire al penitente di liberare dal segreto il direttore spirituale⁸⁰. Si richiede, comunque, il consenso volontario di colui che si è confidato e che lo stesso abbia anche indicato la cerchia di persone alle quali rivelare il segreto⁸¹. La stessa normativa la si ritrova nella nuova *Ratio institutionis* riguardo

⁷⁶ «A testimonianza della speciale riservatezza riconosciuta alla direzione spirituale, si consideri la proibizione, sancita dal diritto, di chiedere non solo il parere del confessore, ma anche quello del direttore spirituale, in occasione dell'ammissione agli Ordini sacri o, viceversa, per la dimissione dal seminario dei candidati al sacerdozio (cf. can. 240, § 2 CIC; can. 339, § 2 CCEO). Allo stesso modo, l'istruzione *Sanctorum Mater* del 2007, relativa allo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, vieta di ammettere a testimoniare non soltanto i confessori, a tutela del sigillo sacramentale, ma anche gli stessi direttori spirituali del Servo di Dio, anche per tutto ciò che abbiano appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale»

⁷⁷ *Nota*, n. 2.

⁷⁸ *Nota*, n. 3.

⁷⁹ «È essenziale, a riguardo, insistere sull'incomparabilità del sigillo confessionale con il segreto professionale cui sono tenute alcune categorie (medici, farmacisti, avvocati, etc.), per evitare che le legislazioni secolari applichino al sigillo — inviolabile — le deroghe legittimamente previste per il segreto professionale»

⁸⁰ «En estas situaciones, y no solo en el ámbito judicial sino también ante otras relaciones, no sucede lo que ocurre con la confesión, en la que no cabe la divulgación por consentimiento del penitente. Aquí si cabe solicitar permiso a quien confía su interioridad para comunicar lícitamente a otros el secreto de conciencia recibido por un laico o sacerdote», J. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno y la inviolabilidad del sigilo sacramental. Acerca de la Nota de la Penitenciaría Apostólica de 29.VI.2019*, “*Ius Canonicum*” 59 (2019) 895-909: 905.

⁸¹ «Debe tratarse de un consentimiento voluntario y libre. El consentimiento libre supone que el dirigido posee información suficiente sobre hasta dónde se extiende el círculo de personas a quienes se podrán comunicar los datos confiados», J. FUENTES, *Sobre la importancia del fuero interno*, 906.

alla comunicazione dell'esito delle indagini in ambito di salute psichica dei candidati al sacramento dell'ordine⁸².

8. Il segreto pontificio e gli altri ambiti della comunicazione

La Nota accenna anche al segreto pontificio⁸³ e agli altri ambiti della comunicazione⁸⁴, ma sono temi specifici che non rientrando direttamente con il sigillo non trattiamo qui.

⁸² Cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*, nn. 191-196.

⁸³ «Un caso particolare di segreto è quello del “segreto pontificio”, che vincola in forza del giuramento connesso all'esercizio di determinati uffici al servizio della Sede Apostolica. Se il giuramento di segreto vincola sempre coram Deo chi lo ha emesso, il giuramento connesso al “segreto pontificio” ha quale ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la salus animarum. Esso presuppone che tale bene e le esigenze stesse della salus animarum, compreso perciò l'uso delle informazioni che non cadono sotto il sigillo, possano e debbano essere correttamente interpretate dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice, che Cristo Signore ha costituito e posto quale visibile principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione di tutta la Chiesa», *Nota*, n. 3

⁸⁴ «Per quanto concerne gli altri ambiti della comunicazione, sia pubblici sia privati, in tutte le sue forme ed espressioni, la sapienza della Chiesa ha sempre indicato quale criterio fondamentale la “regola aurea” pronunciata dal Signore e riportata nel Vangelo di Luca: «Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Lc 6,31). In tal modo, nella comunicazione della verità come nel silenzio riguardo ad essa, quando chi la domanda non avesse il diritto di conoscerla, occorre conformare sempre la propria vita al precetto dell'amore fraterno, avendo davanti agli occhi il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata e il bene comune», *ibidem*.